



SEGRETERIA NAZIONALE

Alla 1ma Commissione Senato
Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione, editoria, digitalizzazione) Ministero dell'Interno
commissione1@senato.it

OGGETTO: Disegno di legge del Governo n. 1053 (Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale vigili del fuoco). Osservazioni e proposte di modifica.

In relazione al Disegno di legge in oggetto, come richiesto con mail del 2 maggio u.s., il Sindacato Autonomo dei Militari - SAM, associazione professionale a carattere sindacale rappresentativa per il personale dell'Esercito, esprime le proprie osservazioni.

In premessa ricordiamo che il Disegno di legge del Governo n. 1053 (Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale vigili del fuoco), è composto da otto articoli, suddivisi in due capi, e introduce misure volte a rafforzare e valorizzare la specificità delle diverse componenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il Capo I reca interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Capo II reca norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del predetto comparto.

Per quanto attiene alle forze armate e quindi anche l'Esercito Italiano è opportuno analizzare l'articolo 4.

L'articolo è composto da un unico comma, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, riguardanti in particolare il computo dei periodi di comando, l'impiego di ufficiali in incarichi qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa e la decorrenza delle promozioni a tenente colonnello. La previsione bandisce anche un nuovo concorso per marescialli, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con laurea e abilitazione in una professione sanitaria, per i posti non coperti da precedenti concorsi.

SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI - SAM
Via Manlio Torquato 36, 00181 Roma
CF 97979530587
segreteria nazionale@sindacatoautonodemilitari.it
segreteria@pec.sindacatoautonodemilitari.it
tel. 3480624600



SEGRETERIA NAZIONALE

Nello specifico:

- la lettera *a*) estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al Codice dell'ordinamento militare, garantendo un maggiore margine di flessibilità nei casi in cui gli avvicendamenti negli incarichi di comando o le attribuzioni specifiche siano ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze;
- la lettera *b*) consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale derivante dall'impiego di ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Vengono estesi a questi impieghi le norme già previste a legislazione vigente per incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione in esame prevede - anche per gli incarichi nazionali - l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto;
- la lettera *c*) contiene una norma di interpretazione autentica in materia di decorrenza delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. Confermando la prassi di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare, viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al 1° luglio dell'anno di riferimento. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del Codice, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del Codice;
- la lettera *d*) bandisce un nuovo concorso per titoli, da indire nell'anno 2024, per il ruolo marescialli, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza deriva dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.
La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché i reclutamenti rientrano nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del citato Codice dell'ordinamento militare, come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI - SAM
Via Manlio Torquato 36, 00181 Roma
CF 97979530587
segreteria nazionale@sindacatoautonodeimilitari.it
segreteria@pec.sindacatoautonodeimilitari.it
tel. 3480624600



SEGRETERIA NAZIONALE

Nel merito del provvedimento il SAM, pur esprimendo in linea di massima un “nulla contro” nel complesso, precisa che in riferimento alla norma che permetterà di rimettere in gioco i posti non coperti riservati a graduati e sergenti in possesso dei titoli e abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie, che tale opportunità dovrebbe essere resa strutturale ed incrementata considerato il grande impegno del personale sanitario durante il periodo pandemico.

Detto ciò, non possiamo altresì manifestare la nostra perplessità in riferimento al fatto che, un provvedimento di questa portata, tralasci alcune ataviche questioni che di fatto sono ancora pendenti nell’ambito dell’Esercito e del Comparto Difesa.

Tali questioni ormai note, hanno attraversato negli anni riordini e correttivi soggetti ad una progressiva e anacronistica diminuzione dei volumi organici a causa della legge 244/2012 che ricordiamo non è del tutto superata dalle legge 119/2022.

Bisogna ricordare che, dal 1995 ad oggi, la progressione di carriera del personale militare e le relative consistenze dei volumi organici sono state oggetto negli anni di mutevoli cambiamenti che hanno generato sovrapposizioni di discipline transitorie che fisiologicamente sono diventate fonti di penalizzazioni e sperequazioni a scapito di una categoria nei confronti di un’altra o, peggio ancora, tra il personale della stessa.

Al fine di combattere l’invecchiamento delle nostre forze servono strumenti che rendano attrattivo l’arruolamento ma non solo: bisogna creare misure *ad hoc* che involino all’ingresso nelle Forze Armate e che, al contempo, tutelino il militare in fase di eventuale uscita.

Ciò premesso, il Sindacato Autonomo Militari, rendendosi disponibile a qualsivoglia confronto nel merito chiede che il testo sia emendato con proposte normative che puntino a:

1. superare le consistenze organiche definite dalla legge 244/2012 nonché procrastinate dalla legge 119/2022;
2. intervenire sulle infrastrutture militari al fine di poter garantire alloggi dignitosi anche in operazione sul territorio nazionale ovvero incrementare i fondi dedicati all’utilizzo di strutture civili;
3. riconoscere e corrispondere l’indennità di Comando ai Comandanti di squadra;

SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI - SAM

Via Manlio Torquato 36, 00181 Roma

CF 97979530587

segreteria nazionale@sindacatoautonomeimilitari.it

segreteria@pec.sindacatoautonomeimilitari.it

tel. 3480624600



SEGRETERIA NAZIONALE

4. garantire strumenti normativi per una vera osmosi nei ruoli, valorizzando in doppio canale il personale che nel tempo ha acquisito l'anzianità e/o curricula accademici;
5. prevedere meccanismi che consentano al personale vincitore dei concorsi interni per l'accesso ai ruoli superiori di conoscere la sede di prevista destinazione prima dell'avvio del corso formativo iniziale ovvero, considerate le carenze organiche, laddove presenti, che si consenta il mantenimento sede di servizio;
6. riconoscere ai marescialli cd "nuovo iter" le giuste opportunità professionali e di carriera;
7. non penalizzare il personale con parziale idoneità al servizio militare incondizionato nelle attività concorsuali;
8. riconoscere l'attività svolta al personale arruolato durante l'emergenza pandemica covid-19 oggi non più in servizio, sia in termini squisitamente amministrativi attualmente non definiti, ancorché in termini giuridico professionali;
9. modificare l'art. 2229 del codice concernente "regime transitorio del collocamento in ausiliaria" nonché l'art. 2230 del codice recante "unità di personale da collocare in ausiliaria", in termini temporali, al fine di un procrastinare nonché includere il personale della categoria "graduati";
10. modificare l'art. 2231-bis del codice recante "trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni" sia in termini temporali, al fine di procrastinare tale regime nonché includere il personale della categoria "graduati";
11. prevedere istituti normativi atti a eliminare l'attuale sperequazione economica ormai a regime tra il personale in ferma prefissata quadriennale (vfp 4) ed il personale in ferma iniziale (vfi), garantendo all'attuale personale in ferma prefissata quadriennale (vfp 4) il trattamento previsto per il personale in ferma temporanea (vft), espungendo quindi il periodo transitorio al 2026 e facendo decorre tale trattamento economico al 1 gennaio 2023;
12. adeguare il trattamento accessorio e normativo del personale in ferma al pari del personale contrattualizzato comprese tutte le discipline di "licenza straordinaria";
13. prevedere per il militare nominato come difensore nei procedimenti disciplinari, la possibilità di fruire di una licenza straordinaria "entro il limite dei 45 giorni" fino a 5 giorni, per ogni procedimento;
14. modificare l'art. 1369 del codice recante "cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo" in "cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari", dando la possibilità al militare di ricorrere a tale istituto anche per le sanzioni disciplinari di stato, limitatamente alla sospensione.
15. un miglioramento professionale del personale in possesso di specifici titoli sanitari, ma non del grado previsto dall'A.D., in subordine all'attività di servizio prioritaria, la possibilità di svolgere la professione sanitaria per la quale si necessita di un continuo aggiornamento;

SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI - SAM

Via Manlio Torquato 36, 00181 Roma

CF 97979530587

segreteria nazionale@sindacatoautonodeimilitari.it

segreteria@pec.sindacatoautonodeimilitari.it

tel. 3480624600



SEGRETERIA NAZIONALE

16. un miglioramento professionale per orchestrali e musicanti, considerata la recente giurisprudenza che ritiene le attività artistiche, per interpretazione estensiva consona al regime delle arti musicali, assimilabile nel concetto di “convegni e seminari” di cui all’art. 53, comma 6, del d.lgs. n.165/2001, in subordine all’attività prioritaria di servizio, di poter svolgere le stesse fornendo una comunicazione al reparto;
17. aprire un focus in riferimento anche alle questioni relative alle leggi cd. speciali ossia L. 104/92, art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 e D. Lgs. 267 del 2000.

Nell’auspicare che quanto esplicitato possa essere spunto di riflessione si resta disposizione per eventuali approfondimenti anche in forma di audizione, cordiali saluti.

Roma, 6 maggio 2024

Il Segretario Generale del SAM
Dott. Antonino Duca